

**COMUNE DI LUSEVERA**
PROVINCIA DI UDINE**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

OGGETTO: Tributo servizi indivisibili (TASI), determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 19.00, presso Centro Sociale "Stolberg" di Lusevera, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. Marchiol Guido Sindaco del Comune.

Sessione ordinaria - Seduta aperta pubblica, di prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI			CONSIGLIERI		
	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. MARCHIOL GUIDO	X		8. MUCHINO MARCO	X	
2. ZANUSSI PIER PAOLO	X		9. CERNO IGOR	X	
3. TOSCANI LISA	X		10. BALZAROTTI LUCA	X	
4. MARCHIOL PAOLO	X		11. PINOSA ENRICHETTA	X	
5. SITTARO ANGELINA	X		12. COSENZA ANDREA	X	
6. MOLARO DARIO ROMANO	X		13. SGRAZZUTTI STEFANO	X	
7. MIZZA DONATELLO	X				
Totale N.				13	0

Assiste all'adunanza il Segretario comunale dott. ALFREDO VAZZAZ

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza

il sig. MARCHIOL GUIDO nella sua qualità di Sindaco

ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Tributo servizi indivisibili (TASI), determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso pertanto che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;

- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

CONSIDERATO CHE l'Ente ricade in quest'ultima ipotesi non avendo approvato le aliquote entro il 10 settembre è che pertanto il tributo fissato con aliquota all'1 per mille sarà versato in unica soluzione il 16 dicembre 2014;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 18/09/2014;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.267/2000:

- relativamente alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- relativamente alla regolarità contabile;
- relativamente alla copertura finanziaria;

ILLUSTRA brevemente la proposta il sindaco, e fatto seguito di brevi interventi fra cui il consigliere comunale Sig. Sgrazutti Stefano che manifesta il proprio dissenso: in merito all'aliquota proposta - sarebbe stato preferibile che l'aliquota corrispondesse allo "0" ;

con n. 9 voti a favore , astenuti nessuno, contrari 4 (minoranza consiliare)

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto prevede l' articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 che recita" Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677".

- Di prendere atto che il tributo per l'anno 2014 è fissato con aliquota all'1 per mille sarà versato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014

- Di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;

- Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti 4 (minoranza consiliare),

DELIBERA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. art 1 comma 19 della L.R. 21/03e successive modifiche.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Tributi
Lendaro Marco

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000.)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lendaro Marco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Marchiol Guido

IL SEGRETARIO
dott. Vazzaz Alfredo

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L'IMPIEGATO INCARICATO ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata ai signori capigruppo consiliari in data 23.09.2014

Viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 23/09/2014 al 08/10/2014

addì, 23.09.2014

L'IMPIEGATO INCARICATO

C. Clemente

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni il **18.09.2014**

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche